



Senato della Repubblica
VI Commissione Finanze e Tesoro

Audizione dell’Agenzia delle entrate

“Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”

A.S. 899

Roma, 17 ottobre 2023

Sommario

Premessa	3
1. Rideterminazione del valore delle cripto-attività (articolo 2)	4
2. Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi (articolo 3) ..	5
3. Assegnazione agevolata ai soci (articolo 4)	5
4. Proroga termini finanziari (articolo 6).....	6
5. Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (articolo 7)	9

Premessa

Signor Presidente, Onorevoli Commissari,

si ringrazia, innanzitutto, per l'opportunità concessa all'Agenzia delle entrate di fornire il proprio contributo in merito ai contenuti del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (d'ora in poi "Decreto"), attualmente in corso di conversione, intervenuto recentemente in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Nell'illustrare le novità più significative, ci si soffermerà sugli aspetti di natura strettamente tributaria o che, comunque, riguardano più da vicino l'attività dell'Agenzia delle entrate.

In tale ottica, con il Decreto in esame, si posticipano alcuni dei termini originariamente previsti dalla legge di bilancio 2023, al fine di stimolare maggiormente la *tax compliance*, come nel caso della disposizione in tema di regolarizzazione delle cripto-attività, o di fronteggiare situazioni emergenziali, quali l'alluvione che ha colpito il Nord Italia nello scorso mese di luglio.

Tra le novità di carattere fiscale, vanno inoltre segnalate la proroga al 30 novembre 2024 del termine per la regolarizzazione del quadro RS da parte dei contribuenti che applicano il regime forfetario e la proroga al 30 novembre di quest'anno del termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali e per il versamento della relativa imposta sostitutiva.

Viene anticipato, invece, il termine per l'utilizzo del credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

1. Rideterminazione del valore delle cripto-attività (articolo 2)

L'**articolo 2** del Decreto in esame interviene sulla disciplina relativa alla **rideterminazione del valore delle cripto-attività**, di cui all'articolo 1, commi 133-135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Con le disposizioni da ultimo richiamate è stata prevista la possibilità per i contribuenti detentori di cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di assumere, ai fini del calcolo delle plusvalenze o minusvalenze da esse generate, in luogo del loro costo o valore di acquisto, il valore delle stesse determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi nella misura del **14 per cento**.

La legge di bilancio 2023 prevedeva che l'integrale importo dell'imposta sostitutiva o, in caso di versamento rateale, la prima delle 3 rate annuali venissero versati **entro lo scorso 30 giugno**.

Successivamente, l'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 ("Decreto Omnibus"), come convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, ha **prorogato tale termine al 30 settembre 2023**.

L'articolo in commento **proroga ulteriormente – dal 30 settembre al 15 novembre 2023** – il termine per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 e posticipa, alla medesima data del 15 novembre 2023, il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto.

Per completezza, si evidenzia che per "**cripto-attività**", come precisato dall'articolo 67, comma 1, lettera c-*sexies*), del TUIR, si intende "*una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica*". Lo stesso comma classifica come "**redditi diversi**" "*le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o*

cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta".

2. Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi (articolo 3)

La disposizione stabilisce, al **comma 1**, che i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel periodo **dal 4 al 31 luglio 2023**, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la **residenza** ovvero la **sede legale** o la **sede operativa** nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione **Lombardia** nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo **stato di emergenza** con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in unica soluzione **entro il 31 ottobre 2023**.

Il **comma 2** della disposizione stabilisce che **non si procede alla restituzione** degli importi eventualmente già versati, ancorché comprensivi di interessi e sanzioni, per effetto di versamento tardivo o mediante ricorso all'istituto del ravvedimento.

3. Assegnazione agevolata ai soci (articolo 4)

La disposizione interviene in tema di agevolazioni fiscali previste per le **cessioni o assegnazioni**, da parte delle società, di **beni immobili** e di **beni mobili registrati** ai soci. Sul punto, la **legge di bilancio** per il 2023 (commi da 100 a 105 dell'articolo 1) ha riproposto¹, per le società commerciali, un **regime fiscale agevolato** per consentire l'**assegnazione** e la **cessione ai soci** di **beni immobili**, diversi da quelli utilizzati

¹ Le richiamate disposizioni della legge di bilancio 2023 riprendono la misura già prevista in passato dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, come successivamente integrato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, nonché dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), prorogata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 565, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, e **beni mobili iscritti in pubblici registri**, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Il **termine per il perfezionamento** delle operazioni di cessione o assegnazione, fissato dalla citata legge di bilancio al **30 settembre 2023**, viene ora **prorogato al 30 novembre 2023**.

Per le suddette operazioni è previsto il versamento – in unica soluzione (non più in due rate) – di un'**imposta sostitutiva dell'8 per cento** sulla plusvalenza, con possibilità di prendere a riferimento il valore catastale dell'immobile anziché il valore normale (la tassazione sale al **10,5 per cento per le società non operative** in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione o della cessione).

Le regole per l'assegnazione agevolata ai soci valgono anche **per le società** aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni (beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa) **che, entro il 30 novembre 2023** (non più entro il 30 settembre), **si trasformino in società semplici**.

4. Proroga termini finanziari (articolo 6)

L'**articolo 6** si rivolge a quei contribuenti che applicano il **regime forfetario** disciplinato dall'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo una **modifica del termine** entro il quale i medesimi sono tenuti ad adempiere agli specifici **obblighi informativi** previsti dalla normativa vigente relativamente all'attività svolta (articolo 1, comma 73, legge 23 dicembre 2014, n. 190). Tale ultima disposizione stabilisce, infatti, che *“Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, sono individuati per i contribuenti che applicano il regime forfetario **specifici obblighi informativi** relativamente all'attività svolta”*. Come stabilito dall'articolo 6-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (“Decreto Crescita”), da tali obblighi informativi **sono esclusi i dati e le informazioni già**

presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi. La **ratio** di tali obblighi informativi è quella di consentire all’Amministrazione finanziaria di svolgere la propria attività finalizzata all’incremento della **compliance dichiarativa** e all’analisi del rischio sui soggetti in regime forfetario per i quali, non trovando applicazione gli **Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**, mancano altre fonti informative.

In attuazione della citata legge n. 190 del 2014, nel **modello di dichiarazione Redditi Persone Fisiche 2022** (per il **periodo d’imposta 2021**) è prevista un’apposita **sezione del quadro RS** (righe da 375 a 381), nella quale i predetti contribuenti possono:

- **non indicare nulla** poiché non hanno sostenuto alcun costo; al riguardo, si evidenzia che il *software* di compilazione della dichiarazione dei redditi, messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, **per evitare errori inconsapevoli** da parte del contribuente, fa comparire un *alert* nel caso in cui il soggetto in regime forfetario non valorizzi alcun campo di questa sezione del quadro RS, chiedendo una specifica conferma – attraverso la valorizzazione di un’apposita casella – che nel periodo d’imposta non siano stati sostenuti i costi richiamati nel prospetto;

ovvero

- indicare, se trattasi di **persone fisiche** che svolgono **attività d’impresa**, i seguenti quattro dati:
 - 1) numero dei **mezzi di trasporto** o **veicoli** utilizzati nell’attività;
 - 2) **costi** per l’acquisto di **materie prime**, sussidiarie, semilavorati e merci;
 - 3) costo per il **godimento di beni di terzi** (canoni di *leasing*, canoni relativi a beni immobili, *royalties*);
 - 4) spese per l’acquisto di **carburante per l’autotrazione**;
- indicare, se trattasi di **professionisti**, il solo dato dei **consumi** (vale a dire l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici, i consumi di energia elettrica, i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli).

Si tratta, peraltro, di **informazioni non ricavabili dai dati della fatturazione elettronica** per i seguenti motivi:

- il rispetto delle **prescrizioni in materia di *privacy*** riguardanti l'utilizzo delle banche dati della fatturazione elettronica; infatti, il contenuto descrittivo dell'operazione effettuata e documentata dalle fatture elettroniche **non è integralmente disponibile** all'Agenzia delle entrate;
- l'impossibilità, in relazione ai **costi promiscui**, di imputare il costo alle relative operazioni e all'eventuale utilizzo personale del bene o servizio acquistato, non potendo conoscere la natura, qualità e quantità dei beni fatturati;
- l'indisponibilità delle fatture nel "Sistema di interscambio" (SDI) relative agli **acquisti effettuati presso altri soggetti forfetari**. Infatti, poiché nel 2021 i forfetari non erano tenuti a utilizzare la fattura elettronica, gli stessi hanno continuato a emettere fatture cartacee che non sono transitate nello SDI.

Tali obblighi informativi devono coordinarsi con la disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g), n. 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "***Delega al Governo per la riforma fiscale***". Alla luce di tale norma, infatti, la proposta per la definizione della base imponibile del **concordato preventivo biennale**, ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, potrà essere formulata dall'Agenzia delle entrate mediante l'incrocio delle banche dati e l'impiego delle nuove tecnologie a disposizione, nonché sulla base degli ISA (per i soggetti a cui tali indici si rendono applicabili), sostituiti, per i soggetti in regime forfetario, proprio dal **prospetto informativo contenuto nel quadro RS**.

In tale contesto, l'**articolo 6** in commento prevede, **relativamente al periodo d'imposta 2021**, il **differimento al 30 novembre 2024** del termine per l'**adempimento dei menzionati obblighi informativi** previsti a carico dei contribuenti che applicano il regime forfetario.

L'intento perseguito è, pertanto, quello di **ampliare il termine per comunicare le informazioni** previste dall'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, offrendo al contribuente l'opportunità di rimediare a eventuali omissioni in un'ottica di promozione della *compliance*.

La norma non incide sull'**adempimento dichiarativo** né per quest'anno né per quelli pregressi (il comma 73, infatti, non viene modificato), **limitandosi**, per il solo periodo d'imposta 2021, **a rimettere in termini i contribuenti forfeitari**, che potranno, pertanto, inviare i dati entro il 30 novembre 2024 **senza l'applicazione di sanzioni**.

5. Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (articolo 7)

La norma, ai **commi 1 e 2**, interviene sugli articoli 1, commi 7 e 8, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), e 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in materia di **crediti d'imposta** riconosciuti alle imprese **per l'acquisto di energia e di gas naturale**.

La disposizione, in particolare, **anticipa, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, il termine per l'utilizzo del credito d'imposta** riconosciuto alle suddette imprese **per il primo e il secondo trimestre 2023**, sia che il credito di imposta venga fruito direttamente, sia che sia stato oggetto di cessione.

Si tratta nello specifico dei **contributi riconosciuti** a favore:

- delle **imprese "energivore"**, nella misura del **45 per cento** e del **20 per cento** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, rispettivamente, nel **primo** e nel **secondo trimestre** dell'anno 2023;
- delle **imprese diverse dalle "energivore"**, dotate di contatori di energia elettrica pari o superiore a 4,5 kW, nella misura del **35 per cento** e del **10 per cento**, rispettivamente, per il **primo** e il **secondo trimestre** 2023;
- per le **imprese "gasivore"** e **"non gasivore"** nella misura del **45 per cento** e del **20 per cento**, rispettivamente, per il **primo** e il **secondo trimestre** 2023.

Il **comma 3** stabilisce che, qualora in sede di monitoraggio dell'applicazione dei crediti d'imposta le esigenze finanziarie dovessero risultare inferiori rispetto alla spesa autorizzata, le **risorse non utilizzate** per le predette finalità saranno destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del

Fondo per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Grazie per l'attenzione.